

159. SPECIALE COVID

COVID: OIC – DOCUMENTO INTERPRETATIVO: DISPOSIZIONI TEMPORANEE PER I PRINCIPI DI BILANCIO

01. NOZIONE

L'emergenza epidemiologica dovuta all'espandersi del virus COVID-19 ha indotto il legislatore alla redazione dell'art. 7 in sede di DL 8 aprile 2020 n. 23 (convertito in legge il 4 giugno) denominato Liquidità.

L'**Organismo Italiano di Contabilità (OIC)** ha pubblicato il **3 giugno** la versione definitiva del documento interpretativo dopo averlo posto in consultazione come è uso fare, fornendo utili chiarimenti in vista degli adempimenti prorogati a causa dell'emergenza in corso. Il documento è entrato immediatamente in vigore e lo resterà fino a quando la norma sarà applicabile.

02. LA NORMA

Il citato art. 7, rubricato "**Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio**", prevede **al primo comma**:

"Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423 bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all'articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente".

Infine il **comma 2** chiude l'articolo esponendo:

"Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati"

La norma stabilisce che a determinate condizioni possano essere derogate le disposizioni relative alla prospettiva della continuità aziendale ma non altera il quadro normativo concernente le informazioni dovute nella Nota Integrativa e nella Relazione sulla gestione.

Pertanto, da un lato consente che nella valutazione delle voci e quindi nella quantificazione delle stesse nei bilanci approvati in data successiva al 23 febbraio 2020 **non si tenga conto degli effetti negativi del Covid-19, dall'altro lato richiede che l'informazione sugli effetti di questa emergenza pandemica** sia fornita, anche in chiave prospettica, secondo le regole ordinarie.

03. AMBITO E MODALITA' DI APPLICAZIONE

Pertanto la norma introduce una **facoltà di deroga** al disposto **dell'articolo 2423-bis comma primo, n. 1) del codice civile** al verificarsi di determinate condizioni.

Il richiamo al detto articolo circoscrive l'applicazione alle società che redigono il bilancio secondo le norme del codice civile e i principi contabili nazionali emessi dall'OIC.

RICORDA: La **deroga si applica ai bilanci d'esercizio:**

- chiusi e non approvati dall'organo assembleare in data anteriore al 23 febbraio 2020 (ad esempio i bilanci chiusi al 31 dicembre 2019);
- chiusi successivamente al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 30 giugno 2020);
- in corso al 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 31 dicembre 2020 oppure al 30 giugno 2021).

Rimangono **fuori da tale deroga** i bilanci **già approvati dall'organo assembleare alla data del 23 febbraio 2020.**

Ovviamente si applica **anche ai bilanci consolidati redatti dalla Capogruppo** che si avvale della deroga nel proprio bilancio d'esercizio.

Per quanto riguarda **le modalità**, nei bilanci chiusi al 23 febbraio 2020 e non ancora approvati a tale data, la società può avvalersi della deroga se sulla base delle informazioni

disponibili alla data di chiusura dell'esercizio sussisteva la prospettiva della continuità aziendale in applicazione del paragrafo 21 oppure del paragrafo 22 dell'OIC.

Non è invece possibile attivare la deroga se alla data di chiusura dell'esercizio la società si trovava nelle condizioni descritte dal paragrafo 23 oppure dal paragrafo 24 dell'OIC.

Se la società si avvale di tale facoltà quel bilancio è redatto applicando tutti i principi contabili in vigore ad eccezione dei paragrafi 23 e 24 dell'OIC 11 e del paragrafo 59 c) dell'OIC 29.

Nei bilanci degli esercizi chiusi in data successiva al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 e nei bilanci degli esercizi in corso al 31 dicembre 2020 la società può avvalersi della deroga **se nell'ultimo bilancio approvato** (ad esempio al 30 giugno 2019/31 dicembre 2019/30 giugno 2020) la valutazione delle voci **è stata fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività** in applicazione del paragrafo 21 oppure del paragrafo 22 dell'OIC 11.

Non è invece possibile usufruire della deroga se nel precedente bilancio approvato la società abbia dichiarato di trovarsi nelle condizioni descritte dal paragrafo 23 oppure dal paragrafo 24 dell'OIC 11, salvo che – ricorrendone i presupposti – nel predisporre il bilancio dell'esercizio precedente la società si sia avvalsa della facoltà di deroga prevista dall'art. 7 del D.L n. 23/2020.

Nel caso in cui la società si avvalga della deroga, il bilancio è redatto applicando tutti i principi contabili in vigore ad eccezione dei paragrafi 23 e 24 dell'OIC 11 e del paragrafo 59 c) dell'OIC 29.

04. LA NOTA INTEGRATIVA

La società che si avvale della deroga prevista dalla norma **fornisce informazioni della scelta fatta nelle politiche contabili ai sensi del punto 1) dell'articolo 2427 del codice civile.**

Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella Nota Integrativa (nonché, in base a quanto richiesto dalla normativa applicabile,

nella Relazione sulla gestione), **ivi comprese le informazioni relative agli effetti derivanti dalla pandemia Covid-19.**

In particolare, nella fase di preparazione del bilancio la società che si avvale della deroga **descrive nella nota integrativa le significative incertezze in merito alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante** destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Pertanto, nella nota integrativa dovranno essere fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze.

Inoltre, nei casi in cui, nell'arco temporale futuro di riferimento, **non si ritenga sussistano ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, nella nota integrativa sono descritte tali circostanze** e, per quanto possibile e attendibile, **i prevedibili effetti che esse potrebbero produrre sulla situazione patrimoniale ed economica della società.**

